

Determinazione 7 aprile 2014, n. 5/2014

DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI RACCOLTA DATI AI FINI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DELLA RELATIVA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SISTEMI IDRICI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Il 7 aprile 2014

Visti:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (e s.m.i.);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012;
- il decreto ministeriale del 8 gennaio 1997, n.99 (di seguito : D.M. 99/1997);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità del 21 novembre 2013, 536/2013/E/IDR (di seguito: deliberazione 536/2013/E/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità del 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità del 27 marzo 2014, 142/2014/R/ IDR (di seguito: deliberazione 142/2014/R/IDR);
- la determina n. 2/2014 del 28 febbraio 2014, avente ad oggetto "Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR" (di seguito: determina n. 2/2014-DSID).

Considerato che:

- il D.M. 99/1997 prevede, all'articolo 3, che *“Il gestore trasmette annualmente al Ministero dei lavori pubblici Osservatorio dei servizi idrici, entro il mese di febbraio appositi rapporti (..) indicanti i dati sui volumi d'acqua degli impianti di acquedotto e di fognatura nonché il valore dei parametri di valutazione delle perdite”*;
- il decreto legge 201/11, all'articolo 21, commi 13 e 19, ha trasferito all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), basato su schemi regolatori per gli anni 2014 e 2015, e congiuntamente, l'obbligo, per tutti gli Enti d'Ambito o altri soggetti competenti, di trasmettere ciascuno schema regolatorio con l'aggiornamento dei dati raccolti ai sensi della regolazione tariffaria transitoria definita nelle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR;
- con la determina n. 2/2014, il Direttore della Direzione Sistemi Idrici ha approvato e pubblicato indicazioni del complesso dei dati da trasmettere ai fini dell'approvazione tariffaria;
- con la deliberazione 536/2013/E/IDR, l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva in materia di attività di misura nel servizio idrico integrato al fine di individuare livelli minimi di efficienza e qualità;
- all'interno del complesso dei dati richiesti ai sensi della determina n. 2/2014-DSID è anticipata la richiesta di alcuni dati, fondamentali per le valutazioni di efficienza e qualità del servizio idrico integrato che l'Autorità si avvia a regolare, in quanto necessari anche alle determinazioni tariffarie; tali dati non sono però esaustivi ai fini della deliberazione 536/2013/E/IDR.

Considerato altresì che:

- con la deliberazione 536/2013/E/IDR, l'Autorità ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici per l'acquisizione di ulteriori dati e informazioni al fine di disporre di ogni elemento utile all'indagine e alle scelte regolatorie successive all'indagine stessa.

Considerato infine che:

- con la deliberazione 142/2014/R/IDR l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in tema di regolazione della qualità del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
- con la medesima deliberazione l'Autorità ha individuato il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Sistemi Idrici, conferendo al medesimo mandato per il coordinamento dei diversi filoni di attività come di seguito definiti nonché per l'acquisizione di tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento;
- nell'ambito del procedimento di cui al precedente punto, ha avviato un'indagine conoscitiva in merito ai contenuti delle Carte di Servizio adottate dagli esercenti al fine di:

- a) verificare gli standard qualitativi attualmente previsti dalle Carte di Servizio, con particolare riguardo all'uso civile domestico;
- b) verificare le diverse modalità di applicazione degli standard per tutte le gestioni dei servizi idrici;
- c) identificare possibili aree di omogeneizzazione e efficientamento degli standard attualmente vigenti al fine di facilitare l'attuazione di standard qualitativi obbligatori e omogenei sul territorio nazionale.

Ritenuto che sia necessario:

- avviare una raccolta dati per l'acquisizione di informazioni relative al grado di la copertura del servizio idrico integrato sul territorio nazionale ivi inclusa l'efficienza, del servizio stesso, e in particolare del servizio di misura come disposto e secondo le finalità della deliberazione 536/2013/E/IDR;
- raccogliere informazioni e dati relativi alla qualità del servizio idrico al fine di:
 - a) verificare gli standard qualitativi attualmente previsti dalle Carte di Servizio, con particolare riguardo all'uso civile domestico;
 - b) verificare le diverse modalità di applicazione degli standard per tutte le gestioni dei servizi idrici;
 - c) effettuare le valutazioni necessarie per regolare la qualità del servizio idrico integrato, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

Ritenuto che sia opportuno:

- consentire ai soggetti interessati di fornire i dati e le informazioni richieste secondo la nuova modalità di trasmissione, che prevede – tramite *extranet* via canale *web* – la compilazione di maschere *web* e/o il caricamento della modulistica predisposta, per ciascun ambito territoriale ottimale di riferimento con il dettaglio per ciascuna gestione;
- prevedere che, al fine di assicurare il caricamento dei dati di cui al punto precedente, gli Enti d'Ambito che non abbiano ancora provveduto in tal senso, nonché i soggetti competenti per i relativi gestori all'ingrosso di servizi idrici, si registrino nell'apposita anagrafica predisposta dall'Autorità;
- prevedere che siano gli Enti d'Ambito e i soggetti competenti a trasmettere i dati e le informazioni pertinenti alle gestioni a qualunque titolo operanti nel proprio territorio, ivi inclusi i gestori all'ingrosso;
- procedere alla pubblicazione dei prospetti della suddetta raccolta dati sul sito *internet* dell'Autorità, anticipatamente rispetto all'apertura delle procedure di caricamento, al fine di permettere ai soggetti una più agevole predisposizione dei dati richiesti;
- fornire contestualmente un manuale di istruzioni per la compilazione dei prospetti di cui al precedente punto

DETERMINA

1. di disporre che gli Enti d'Ambito e i soggetti competenti siano tenuti a provvedere all'invio dei dati e delle informazioni richieste con il presente provvedimento tramite apposita procedura che sarà resa disponibile via *extranet*;

2. di disporre che, ai fini della trasmissione di cui al precedente punto 1, gli Enti d'Ambito che non abbiano ancora provveduto in tal senso, nonché i soggetti competenti per i relativi gestori all'ingrosso di servizi idrici, provvedano alla registrazione presso l'anagrafica dell'Autorità;
3. di disporre che, laddove sul territorio operino anche gestioni per le cui predisposizioni tariffarie sia competente un soggetto diverso dall'Ente d'Ambito, detti soggetti competenti rendano disponibile su supporto informatico tutto il materiale richiesto all'Ente d'Ambito medesimo, ai fini del caricamento da parte di quest'ultimo nell'area *extranet* dedicata;
4. di prevedere che, nei casi di cui al precedente punto 3, a seguito dell'avvenuto completamento della trasmissione dei dati all'Autorità, l'Ente d'Ambito fornisca al soggetto interessato apposita comunicazione;
5. di prevedere il termine del 12 maggio 2014 per l'adempimento agli obblighi previsti dal presente provvedimento;
6. di pubblicare la modulistica di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2 alla presente determina, che fornisce indicazione del complesso dei dati che devono essere trasmessi tramite la procedura informatizzata di cui al precedente punto 1;
7. di trasmettere il presente provvedimento alle associazioni ANCI, AneA, ANFIDA, ANIDA e FederUtility;
8. di pubblicare la presente determina sul sito *internet* dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Milano, 7 aprile 2014

Il Direttore
Lorenzo Bardelli